



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 8 DEL 24/04/2026)

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 338 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 911, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199. RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER L'ATTUAZIONE DI PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI ALLA DATA DEL 18 AGOSTO 2002.

L'anno **2026** il giorno **24** del mese di **aprile** convocato per le ore **12:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previ avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione e sono presenti i Signori:

IGNAZIO LOCCI	Presente	PASQUALE RENNA	Presente
GIORGIO CORSINI	Presente	ROBERTA SERRENTI	Presente
ROSALBA COSSU	Presente	ELEONORA SPIGA	Presente
MARIO ESU	Presente	ESTER FADDA	Assente
FRANCESCO GARAU	Presente	DANIELA DESSENA	Assente
SALVATORINA IESU	Presente	MARIANO ALBERTO	Presente
ROBERTA MANUNZA	Presente	FOIS	
DANIELA MASSA	Assente	MATTIA UCCHEDDU	Presente
GIANLUCA MEREU	Presente	MARIANO EMANUELE	Presente
		GALA	

Presenti: 14

Assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale DANIELE MACCIOTTA

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. GIORGIO CORSINI ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta;

La seduta è pubblica e viene trasmessa in streaming.

La seduta inizia alle ore 12:07. Si da atto, che alle ore 12:59, entra in aula la consigliera Dessena Daniela e pertanto la seduta prosegue con 15 consiglieri presenti.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 338 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 911, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199. RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER L'ATTUAZIONE DI PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI ALLA DATA DEL 18 AGOSTO 2002." e invita l'Assessore Francesco Garau ad illustrarlo.

Dopo l'illustrazione dell'Assessore Francesco Garau, *il Presidente* dichiara aperta la discussione e, preso atto che non vi sono richieste d'intervento né dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgvo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dalla 2^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 21/04/2026;

Con votazione UNANIME espressa in modalità elettronica dai consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta sotto riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata: l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione UNANIME espressa in modalità elettronica dai consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

Nr. 958 del 15/04/2026

Servizio o Ufficio proponente	Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo
Oggetto	RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 338 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 911, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199. RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER L'ATTUAZIONE DI PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI ALLA DATA DEL 18 AGOSTO 2002.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 stabilisce che attorno agli impianti cimiteriali debba essere mantenuta una fascia di rispetto pari a duecento metri dal perimetro degli stessi, configurando un vincolo di natura igienico-sanitaria finalizzato alla tutela della salute pubblica, della salubrità degli insediamenti e del decoro dei luoghi di sepoltura;
- la disciplina sopra richiamata ha storicamente previsto la possibilità di riduzioni motivate della fascia di rispetto in presenza di particolari condizioni territoriali, urbanistiche e sanitarie accertate dalle competenti autorità;
- l'articolo 1, comma 911, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha modificato e integrato la disciplina contenuta nell'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 1934 introducendo, tra le ulteriori fattispecie derogatorie, la possibilità di ridurre la fascia di rispetto fino al limite minimo di cinquanta metri dal perimetro cimiteriale nei casi in cui si tratti di dare attuazione a previsioni urbanistiche già contenute in strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;
- tale disposizione normativa statale ha introdotto una specifica ipotesi derogatoria finalizzata a consentire la realizzazione di previsioni urbanistiche consolidate nel tempo, già legittimamente approvate e inserite nella pianificazione comunale anteriormente alla data

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

indicata dal legislatore, evitando che il vincolo cimiteriale impedisca l'attuazione di assetti territoriali già pianificati e stabilizzati;

CONSIDERATO CHE:

- nel territorio comunale di Sant'Antioco sono presenti porzioni di territorio ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale che risultano già classificate dal Piano Urbanistico Comunale definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'anno 2000, vigente alla data del 18 agosto 2002;
- le ulteriori aree risultano disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale come zone destinate a servizi pubblici e di interesse collettivo (zone S3-S4), nonché come aree destinate a parco e parcheggio pubblico con funzioni non residenziali e caratterizzate da limitata permanenza di persone;
- le destinazioni urbanistiche sopra richiamate risultano coerenti con la finalità pubblica propria delle zone S e risultano compatibili, sotto il profilo igienico-sanitario, con la prossimità all'impianto cimiteriale;
- la fascia territoriale compresa tra cinquanta metri e cento metri dal perimetro cimiteriale è destinata a funzioni di servizio pubblico non residenziale e a bassa permanenza, circostanza che riduce ulteriormente l'impatto potenziale sotto il profilo igienico-sanitario;
- nell'ambito territoriale oggetto della presente deliberazione è inoltre presente un'infrastruttura ferroviaria che costituisce elemento di separazione fisica e funzionale tra l'area cimiteriale e parte del contesto urbanizzato circostante;
- il contesto territoriale posto oltre la distanza di cento metri dal perimetro cimiteriale risulta già caratterizzato da un tessuto urbanizzato consolidato;
- il Piano Urbanistico Comunale attualmente vigente è in fase di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e nell'ambito di tale procedimento non risultano previste modificazioni della zonizzazione urbanistica relativa alle aree urbanizzate prossime al cimitero;
- l'Amministrazione Comunale ritiene sussistente un interesse pubblico concreto ed attuale alla piena attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nello strumento urbanistico vigente alla data del 18 agosto 2002, anche al fine di garantire la continuità



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

dell'assetto pianificatorio del territorio comunale e la coerenza tra disciplina urbanistica vigente e disciplina igienico-sanitaria sopravvenuta;

RICHIAMATE

- la nota prot. n. 6755 del 13 marzo 2026 con la quale il Comune di Sant'Antioco ha trasmesso all'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 Sulcis Iglesiente la documentazione relativa allo stralcio del Piano Urbanistico Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione, richiedendo il parere di competenza ai sensi dell'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 1934 come modificato dalla Legge n. 199 del 2025;
- la successiva nota integrativa prot. n. 7618 del 23 marzo 2026 con la quale è stato ulteriormente precisato che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale è finalizzata esclusivamente all'attuazione delle previsioni urbanistiche già vigenti alla data del 18 agosto 2002 e contenute nello strumento urbanistico comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 Sulcis Iglesiente con nota prot. n. 9278 del 10 aprile 2026, con il quale è stata ritenuta ammissibile, sotto il profilo igienico-sanitario, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale fino al limite minimo di cinquanta metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, fermo restando l'obbligo di acquisizione dei pareri sanitari previsti dalla normativa vigente per i singoli interventi urbanistico-edilizi che dovessero essere realizzati all'interno della fascia ridotta;

RITENUTO CHE

- che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 1934, come modificato dalla Legge n. 199 del 2025, per procedere alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale limitatamente alle aree interessate da previsioni urbanistiche già vigenti alla data del 18 agosto 2002;
- che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale non costituisca una modifica generalizzata del regime del vincolo igienico-sanitario insistente sull'intero perimetro cimiteriale, ma rappresenti una misura puntuale e circoscritta finalizzata esclusivamente a consentire l'attuazione delle specifiche previsioni urbanistiche già contenute nello strumento urbanistico comunale vigente alla data indicata dal legislatore statale;
- che restino integralmente ferme tutte le ulteriori disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica, edilizia e paesaggistica applicabili agli interventi da realizzarsi nelle aree interessate;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Propone al Consiglio Comunale

1. **DI RECEPIRE** integralmente le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 911, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 che modificano l'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 in materia di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi della normativa sopra richiamata e per le motivazioni espresse in premessa, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da duecento metri a cinquanta metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale limitatamente alle porzioni territoriali individuate nella planimetria allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, corrispondenti ad aree interessate da previsioni urbanistiche già vigenti alla data del 18 agosto 2002;
3. **DI PRECISARE** che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale disposta con il presente provvedimento ha carattere puntuale e circoscritto e si applica esclusivamente alle aree interessate dalle previsioni urbanistiche sopra richiamate, permanendo per tutte le ulteriori aree il regime ordinario del vincolo igienico-sanitario previsto dall'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265 del 1934;
4. **DI STABILIRE** che per tutti gli interventi urbanistico-edilizi da realizzarsi nelle aree comprese nella fascia di rispetto ridotta restano fermi l'obbligo di acquisizione dei pareri sanitari previsti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi previsti dalla legislazione vigente;
5. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Tecnico Comunale l'aggiornamento degli elaborati cartografici dello strumento urbanistico comunale e la trasmissione della presente deliberazione agli enti competenti per gli adempimenti conseguenti;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

6. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione all'Assessorato regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna ai fini conoscitivi e di coordinamento con il procedimento di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Paesaggistico Regionale.

redattore: ERIKA FLORIS

Il Sindaco

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE

GIORGIO CORSINI

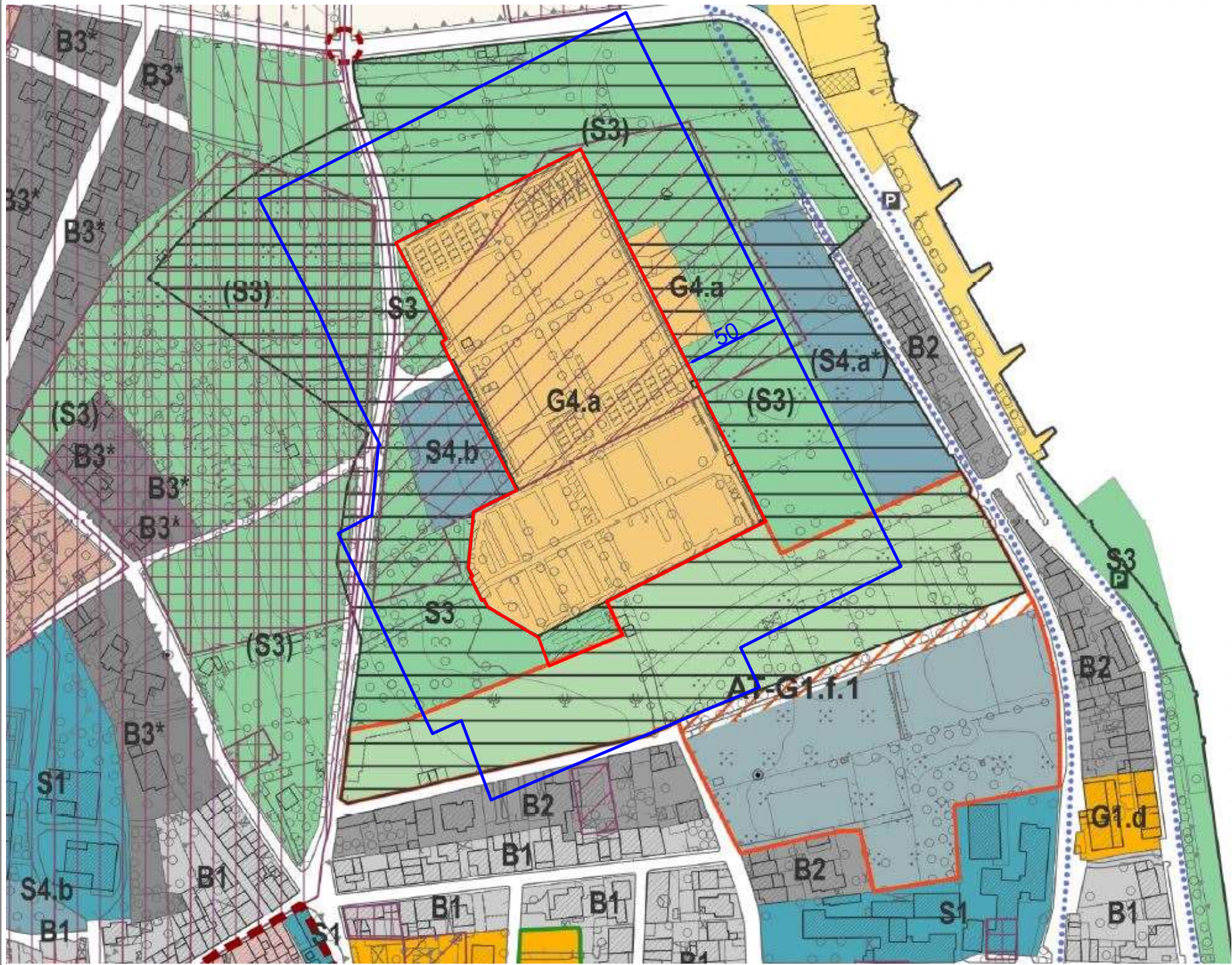
IL SEGRETARIO COMUNALE

DANIELE MACCIOTTA

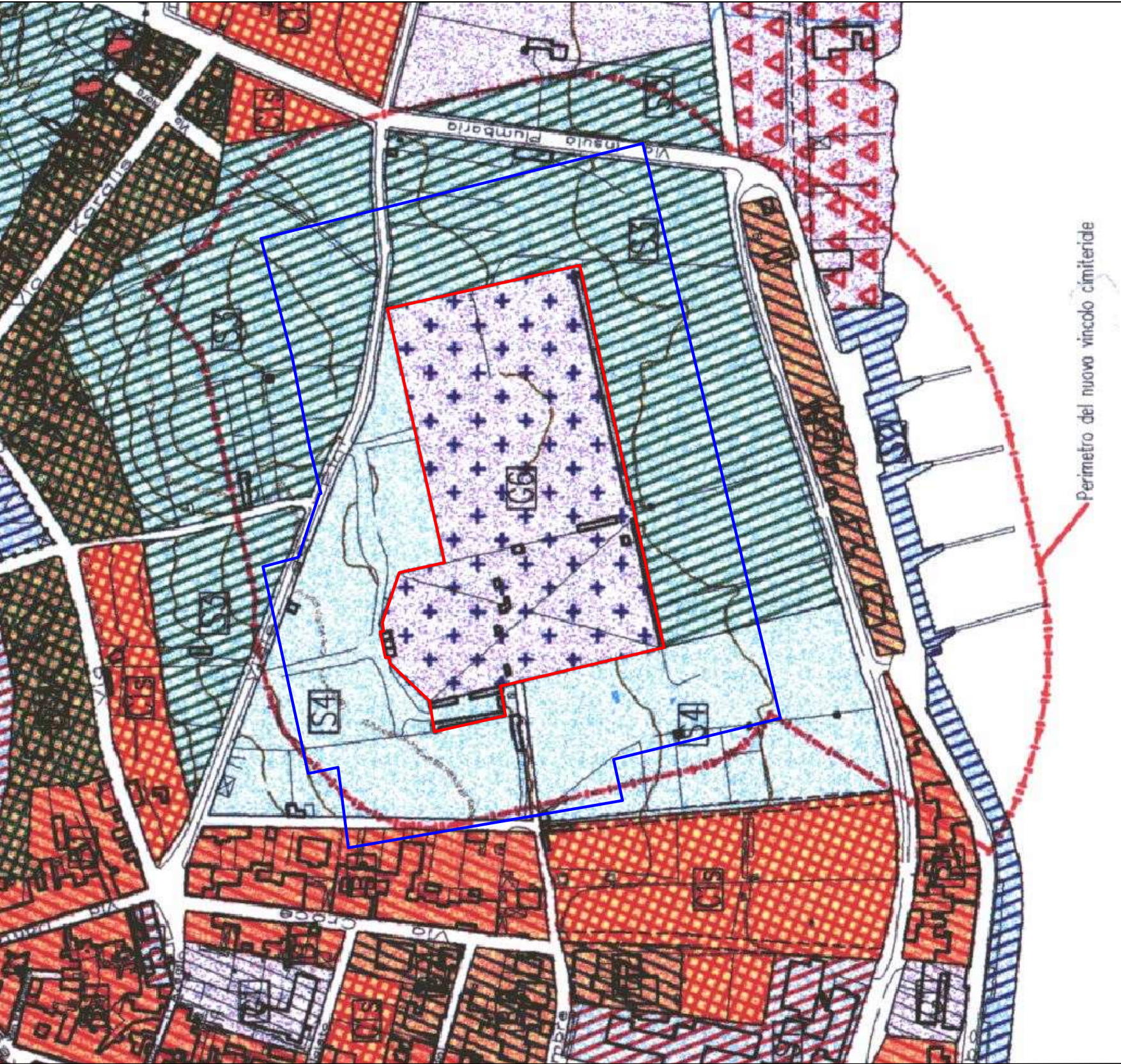
Delibera del Consiglio Comunale

PUC ADOTTATO

Riduzione del vincolo cimiteriale
Legge Finanziaria 2026 art. 1 comma 911



- Disciplina urbanistica**
- A - Centro storico**
- A1 - Nucleo storico e di antica e prima formazione
 - A2 - Tessuto urbano di antica e prima formazione
- B - Completamento residenziale**
- B1 - Tessuto urbano consolidato
 - B2 - Tessuto urbano di recente formazione
 - B3/B3* - Completamento residenziale a bassa densità
 - B4 - Comparti residenziali di recupero urbano
 - B5 - Nucleo insediativo di Is Loddis
 - B6 - Nucleo di Maladroxia
- C - Espansione residenziale**
- C1 - Espansioni pianificate**
- C1.a - Piani di lottizzazione attuati o in corso di realizzazione
 - C1.b - Insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale
- C2 - Programmi costruttivi di edilizia pubblica**
- C2.a - Programmi costruttivi di edilizia residenziale (ex art. 51 L. 865/71)
 - C2.b - Villaggio di risanamento igienico (ex art. 51 L. 588/62 – Piano di Rinascita)
- G4 - Infrastrutture tecnologiche**
- G4.a - Attrezzature cimiteriali
 - G4.b - Impianti tecnologici
 - G4.c - Stazioni di servizio e rifornimento carburanti
 - G4.d - Ambito portuale
- G3 - Presidi di difesa e pubblica sicurezza**
- G3 - Presidi di difesa e pubblica sicurezza
- H - Salvaguardia**
- H2 - Patrimonio paesaggistico ambientale**
- H2.a - Aree di interesse naturalistico - ambientale
 - H2.b - Aree umide
 - H2.c - Fascia costiera di interesse turistico - ricreativo
 - H3 - Aree di pertinenza delle infrastrutture viarie
- H1 - Patrimonio storico culturale e identitario**
- H1.a - Aree di interesse archeologico
 - H1.b - Emergenze architettoniche
 - H1.c - Area archeologica di Sully
- S - Servizi pubblici**
- S1 - Aree per l'istruzione
 - S2 - Aree per attrezzature di interesse comune
 - S3 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport
 - S4.a - Aree per parcheggi pubblici senza consumo di suolo
 - S4.b - Aree per parcheggi pubblici a limitato consumo di suolo
- Disciplina di attuazione**
- PC - Progetto di Utilizzo Convenzionato
 - PR - Piano di recupero
 - AT - Ambiti di trasformazione (C3)
 - fondiario
 - servizi
 - viabilità
- Area di rispetto dei beni di interesse storico culturale**
- Aree a rischio archeologico
 - Area di rispetto dei beni di interesse storico culturale
 - Area di tutela integrale
 - Limite Centro matrice
- Salvaguardia tecnico amministrativa**
- Area di rispetto cimiteriale
- Viabilità di progetto**
- Nuova circonvallazione
 - Strade di progetto
 - Percorso ciclo-pedonale
 - Percorso ciclo-pedonale in progetto
 - Percorso naturalistico
- Nuovo limite dei 50m**



B1 B1 speciale B2 B3 B3* B3recupero	
G4 G5 G6 H1 S1 S2 S3 S4 Beni di interesse architettonico vincolati Beni di interesse architettonico Perimetro del P.P. del centro storico Perimetro zone soggette eventuali Piani di Recupero	
Nuovo limite dei 50m	

PUC VIGENTE

Riduzione del vincolo cimiteriale
Legge Finanziaria 2026 art. 1 comma 911



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

UFFICIO DEL SINDACO

Piazzetta Italo Diana, n. 1 - 09017- Tel. 0781/8030240

E-MAIL sindaco@comune.santantioco.su.it

PEC protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

Al Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente

**Al Servizio Igiene
e Sanità Sulcis Iglesiente**

protocollo@pec.aslsulcis.it

direzione.generale@aslsulcis.it

igienepubblica.carbonia@aslsulcis.it

p.c. Responsabile del Settore SUAPE

Urbanistica

**Comune di
Sant'Antioco**

SEDE

Oggetto: nuove disposizioni vincolo cimiteriale

Ai sensi dell'art. 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 1, comma 911 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si trasmettono, in allegato:

- stralcio della planimetria del piano urbanistico comunale, come approvato definitivamente con Deliberazione di Consiglio comunale di Sant'Antioco n. 10 del 2000;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

UFFICIO DEL SINDACO

Piazzetta Italo Diana, n. 1 - 09017- Tel. 0781/8030240

E-MAIL sindaco@comune.santantioco.su.it

PEC protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

- stralcio delle disposizioni del medesimo piano urbanistico comunale, di disciplina delle zonizzazioni di interesse, riferite alla porzione del territorio comunale in cui ricadono l'impianto cimiteriale e la fascia di rispetto.

È intenzione di questo Comune avvalersi della facoltà introdotta dalla recente modificata normativa, al fine di consentire gli interventi di trasformazione del territorio consentiti dallo strumento urbanistico, fermo restando il limite inderogabile dei 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale.

Il PUC al momento è in fase di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e non sono previste modifiche alla zonizzazione urbanistica dei comparti prossimi al cimitero.

Questo Comune con la presente chiede a questa Spett.le Azienda Sanitaria il parere di competenza relativamente all'attuazione delle procedure previste dalla norma sopra richiamata art. 1, comma 911 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Distinti saluti,

Sant'Antioco, 13/03/2026

Ignazio Locci

Sindaco Comune di Sant'Antioco



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

UFFICIO DEL SINDACO

Piazzetta Italo Diana, n. 1 - 09017- Tel. 0781/8030240

E-MAIL sindaco@comune.santantioco.su.it

PEC protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

Al Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente

**Al Servizio Igiene e
Sanità Sulcis Iglesiente**

protocollo@pec.aslsulcis.it

direzione.generale@aslsulcis.it

igienepubblica.carbonia@aslsulcis.it

p.c. Responsabile del Settore SUAPE

Urbanistica

**Comune di
Sant'Antioco**

SEDE

SEDE

**Oggetto: nuove disposizioni vincolo cimiteriale – ad integrazione precedente nota datata
13/03/2026**

Ad integrazione della precedente nota, datata 13/03/2026, si precisa che nel rispetto della lettera della legge della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la motivazione che sorregge la volontà dell'Amministrazione Comunale alla penetrazione del vincolo cimiteriale è l'attuazione della pianificazione urbanistica vigente.

Come evidenziato dalle carte già allegate, si rimanda alle norme tecniche di attuazione del Puc vigente e adottato (ALLEGATE ALLA PRESENTE).

Si resta in attesa del rilascio del nulla osta così da poterlo sottoporre al Consiglio Comunale.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

UFFICIO DEL SINDACO

Piazzetta Italo Diana, n. 1 - 09017- Tel. 0781/8030240

E-MAIL sindaco@comune.santantioco.su.it

PEC protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

Cordiali saluti,

Sant'Antioco, 2303/2026

Ignazio Locci

Sindaco Comune di Sant'Antioco

Carbonia, 09 Aprile 2026

Al Signor Sindaco
del Comune di San'Antioco

Oggetto: parere di competenza Riduzione Fascia di rispetto Cimiteriale, Comune di San'Antioco.

Viste le ns. note PG/2026/0006659 del 13.03.2026 e PG/2026/0007385 con le quali perveniva alla scrivente Asl 7 Sulcis-Iglesiente la richiesta del parere di competenza in merito all'intenzione del Comune di Sant'Antioco di avvalersi della facoltà introdotta dalla recente Legge di Bilancio Pluriennale per il triennio 2026/2028 (Legge 30 Dicembre 2025, n.199, art.1, comma 911) ai fini della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Esaminata la documentazione trasmessa, ed in particolare lo stralcio della planimetria del Piano Urbanistico Comunale (PUC), relativo alla porzione di territorio interessata dall'impianto cimiteriale e dalla relativa fascia di rispetto:

considerato che dalle Norme tecniche di attuazione del PUC:

- le aree S3-S4 sono destinate a servizi pubblici con funzioni compatibili con la tutela della salute e del benessere collettivo;
- sono previste modalità attuative flessibili, nel rispetto della prevalente finalità pubblica delle aree;
- i parametri edilizi previsti e le prescrizioni ambientali risultano sotto il profilo igienico-sanitario;
- le destinazioni d'uso ammesse risultano compatibili con il contesto territoriale;

rilevato che:

- la proposta di riduzione del vincolo cimiteriale fino a 50 metri risulta, in linea generale, ammissibile;
- l'area compresa tra 50 e 100 metri è destinata a parco-parcheggio con uso non residenziale e a bassa permanenza;
- è presente un'infrastruttura ferroviaria che costituisce elemento di discontinuità fisica;
- il contesto territoriale oltre i 100 metri risulta già urbanizzato;

richiamato l'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, che consente la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in presenza di condizioni particolari, nonché la normativa sopravvenuta sopra richiamata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale fino al limite minimo di 50 metri, fermo restando il rilascio di pareri sanitari per le opere urbanistico-edilizie che si intendessero realizzare in futuro e il rispetto di tutta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e urbanistica.

Cordiali Saluti

Il Direttore SC
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Dottor Antonino Paolucci

Il Direttore Generale
Asl Sulcis Iglesiente
Dottor Paolo Cannas



Parere Tecnico

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **958 / 2026**

Ufficio Proponente: **Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo**

Oggetto: **RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 338 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 911, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199. RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER L'ATTUAZIONE DI PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI ALLA DATA DEL 18 AGOSTO 2002.**

Parere Tecnico

Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 15/04/2026

Il Responsabile di Settore
ERIKA FLORIS

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **958 / 2026**

Ufficio Proponente: **Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo**

Oggetto: **RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 338 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 911, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199. RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER L'ATTUAZIONE DI PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI ALLA DATA DEL 18 AGOSTO 2002.**

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 15/04/2026

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 8 DEL 24/04/2026

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 338 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 911, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199. RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER L'ATTUAZIONE DI PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI ALLA DATA DEL 18 AGOSTO 2002.

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2026 al 13/05/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 24/04/2026.

Sant'Antioco, Lì 29/04/2026

IL SEGRETARIO
DANIELE MACCIOTTA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 8 DEL 24/04/2026

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 338 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934 N. 1265, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 911, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199. RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE PER L'ATTUAZIONE DI PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI ALLA DATA DEL 18 AGOSTO 2002.

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal giorno 29/04/2026 al 13/05/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant'Antioco, Lì 15/05/2026

IL SEGRETARIO
DANIELE MACCIOTTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005